

Edizione di venerdì 27 settembre 2013

REDDITO IMPRESA E IRAP

[L'Agenzia mette sotto la lente le rimanenze dei costruttori](#)

di Matteo Balzanelli

CRISI D'IMPRESA

[Il concordato preventivo rischia di scontare l'IRAP](#)

di Claudio Ceradini

IMU E TRIBUTI LOCALI

[La risoluzione n.60/E sulla registrazione degli atti pubblici dei notai](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La risoluzione 61/E sulla tassazione del TFR al familiare non residente di un dipendente deceduto](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[Il risparmio accumulato blocca il sintetico](#)

di Giovanni Valcarenghi, Mario Agostinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Andar per vino lungo la via Francigena](#)

di Chicco Rossi

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'Agazia mette sotto la lente le rimanenze dei costruttori

di **Matteo Balzanelli**

Alcuni contribuenti sono stati raggiunti da **inviti** da parte dell'Agazia delle Entrate a fornire chiarimenti circa la compilazione del **modello degli studi di settore** in relazione alle **rimanenze**. In particolare, l'Agazia ha chiesto di fornire delucidazioni circa l'imputazione delle **rimanenze delle immobiliari di costruzione nei rigli F12** (*esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti, nonché prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale*) e **F13** (*rimanenze finali di materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci, nonché prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale*), piuttosto che nei rigli **F06** e **F07** (*rispettivamente, esistenze iniziali e finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*), laddove i lavori abbiano avuto una **durata superiore ai dodici mesi**. L'intento è chiaro: cercare di "procurarsi il lasciapassare" per procedere ad **accertamento ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973**.

Il citato art. 39, come modificato dal **Decreto semplificazioni** (D.L. n. 16/2012), stabilisce che è possibile procedere ad accertamento induttivo anche "*in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione*".

Pertanto, se l'Agazia riesce ad evidenziare l'**errata compilazione del quadro F** che comporti uno scostamento superiore al 15% (o 50.000 euro) tra **ricavi stimati e dichiarati**, si apre la strada per l'**induttivo**. E' quindi necessario verificare che i lavori in corso siano stati correttamente indicati nel modello studi (anche nel *quantum*).

Partiamo quindi dalla situazione in oggetto. Posto che per le immobiliari di costruzione gli immobili costruiti, o in via di costruzione, rappresentano beni-merce, il criterio da utilizzare è quello definito per le rimanenze, e quindi essi andranno ad essere rappresentati in bilancio in base al **costo di produzione**, ovvero al **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato, se minore (punto 9 del citato art. 2426). Al contrario, non si possono applicare i criteri diversamente stabiliti negli altri casi. Gli immobili (merce) non rappresentano infatti né beni fungibili, né lavori in corso su ordinazione, né tantomeno attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo. Tali beni, per le immobiliari di costruzione, non possono essere considerati lavori in corso su ordinazione in quanto l'attività

tipica di tali soggetti consiste nella realizzazione in conto proprio di immobili, da destinare poi alla vendita. Gli stessi **principi contabili nazionali** definiscono, infatti, i lavori in corso su ordinazione (o commessa) quelli che si riferiscono a contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di beni (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori in corso su ordinazione sono affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi direttamente correlati alla realizzazione di un'opera o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.

Dal punto di vista fiscale, le immobiliari di costruzione applicano il **medesimo criterio di valutazione**, in base al disposto dell'**art. 92 del Tuir**. Pertanto, salvo casi particolari, il dato civilistico coincide con quello fiscale.

A questo punto, si deve solo avere cura di indicare correttamente le rimanenze nel modello degli studi di settore. Queste devono essere indicate ai **righe F12 e F13**, e questo anche se i lavori durano **più di dodici mesi**. In questo caso, infatti, non rileva la durata dei lavori, bensì che questi sono effettuati in proprio (ossia su beni propri da destinare alla vendita). Tra l'altro sono le **stesse istruzioni agli studi di settore** che stabiliscono che nei **righe F06 e F07 vanno indicate le esistenze iniziali e finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art.93, comma 5, del Tuir**.

Se così si è operato, l'Agenzia **non** potrà quindi fare leva sullo strumento dell'**accertamento induttivo**.

CRISI D'IMPRESA

Il concordato preventivo rischia di scontare l'IRAP

di **Claudio Ceradini**

Non è per nulla chiaro se si possa pacificamente assicurare al **concordato preventivo l'esenzione da IRAP** per i proventi derivanti dell'esecuzione del piano, e che costituiscono il **presupposto del risanamento**. La circostanza è perlomeno "fastidiosa", tenuto conto dell'evidente finalità dell'istituto, il risanamento, che poco si concilia con la **tassazione dei proventi** che lo consentono. La ratio è questa, e si deve supporre che solo lo **scarso coordinamento legislativo** abbia condotto alla attuale situazione di incertezza, in cui è pacifica l'esenzione da IRES ed IRPEF, e non lo è quella da IRAP.

Sorvolando su oggettivamente meno significative questioni di definizione della competenza, poco allineata tra civile e fiscale, l'IRES dispone di **chiara norma agevolativa** nella misura in cui gli artt. 86, comma 4 e 88 comma 5 Tuir espressamente **escludono** da tassazione rispettivamente plusvalenze e sopravvenienze "concordatarie". L'art. 55 Tuir, disponendo il richiamo di **l'applicabilità** ai fini IRPEF delle norme che disciplinano il reddito delle attività commerciali, di fatto rende operativa l'esenzione anche per i pur rari concordati di imprenditore persona fisica.

Per l'IRAP invece il quadro non è semplice. Va premesso che il principio di **derivazione** stabilito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs n.446/1997, con precise eccezioni, consentirebbe una deduzione piuttosto piana. Non essendo disciplinata alcuna **esenzione specifica** per plusvalenze e sopravvenienze conseguite per effetto della esecuzione di un piano concordatario, andrebbero richiamati ed utilizzati i criteri che tecnicamente qualificano la **natura** del provento e ne stabiliscono la collocazione in conto economico. Tra gli altri l'**OIC 5**, al punto 5.2.1 lettera B)e), qualifica come straordinarie sia le plusvalenze che intervengono nella **cessione** di beni nella fase liquidatoria, sia anche le sopravvenienze attive derivanti dalla **riduzione** dei debiti (da falcidia), prevedendone di conseguenza la collocazione in E20 del conto economico. Si esprime nello stesso senso anche l'**OIC 6**, che al punto 6.2 prevede che debbano essere iscritte in E.20 i componenti positivi di reddito che conseguono all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione o del piano concordatario.

Principio di derivazione e orientamenti tecnici consentirebbero una confortevole conclusione, se non fosse da un lato per la **limitazione** costituita dalla tassazione, indipendentemente dalla collocazione in conto economico, dei proventi che trovino connessione con componenti di costo deducibili da IRAP, di cui all'art. 5, co. 4., e dall'altro per l'evoluzione normativa che è intervenuta nella disciplina degli strumenti concorsuali, che rende datate le pur opinabili

interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria.

Volendo sintetizzare, il problema è comprendere se sopravvenienze e plusvalenze conseguite nel corso di una **ristrutturazione del debito** o di un **concordato**, certamente di natura straordinarie, formino o meno base imponibile IRAP, o, in altri termini, se la **collocazione** in E.20 sia o meno condizione sufficiente per escluderne la tassabilità.

Distinguendo l'analisi, per le plusvalenze il riferimento è alla datata [C.M. 141 del 4/6/1998](#), con la quale l'Amministrazione ne tenta di giustificare l'attrazione a tassazione, fatta eccezione per quelle da cessione di azienda, proprio in forza alla citata norma di limitazione del principio di derivazione di cui in origine all'art. 11, co. 3, trasfuso poi nell'attuale art. 5, co. 4. Indipendentemente dalla natura della plusvalenza quindi, da ordinaria sostituzione di cespiti o da straordinaria cessione di asset, è la **correlazione** con costi dedotti che fa la differenza. Impostazione invece diversa quella della successiva [R.M. n.29/E del 01/03/2004](#) che non fa riferimento al citato art. 5, co. 4, ed invece esclude da IRAP le plusvalenze da cessione di beni in concordato, che qualifica come straordinarie. Nel 2009, con [C.M. 27/E del 26/05](#), l'Amministrazione torna sul tema, amplia il panorama delle fattispecie tassabili, qualificando come poco coerente la tassazione delle sole plusvalenze da cessione di beni patrimonio (art. 5, co. 3, secondo periodo) e non di beni strumentali, e qualificando poi quelle conseguenti alla cessione di azienda come sempre straordinarie, in quanto. L'ultimo orientamento parrebbe quindi di apertura, rispetto al pronunciamento risoluto della C.M. n.141/98. Alla interpretazione più restrittiva, si affianca con maggiore dignità quella più **possibilista**, ma è inutile dire che sarebbe auspicabile un intervento interpretativo e risolutore dell'Amministrazione Finanziaria, soprattutto oggi che gli strumenti **tendono al risanamento**, potendosi spesso con certa difficoltà distinguere la plusvalenza da sostituzione da quella straordinaria. La logica decisamente auspicabile oggi deve essere quella della **minimizzazione** del carico tributario nel risanamento, che ancori come per l'IRES l'esclusione da base imponibile all'utilizzo di uno strumento concorsuale. Ci si allineerebbe in sostanza a quanto disciplinato pur in modo non semplice, per il fallimento, fatta eccezione per il caso in cui sia previsto l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 19 e del richiamo all'art. 10 D.P.R. 600/1972, anche se non più vigente, il cui contenuto è stato trasfuso all'art. 5, co. 4, DPR 322/1998.

Il merito al secondo evento tipico del concordato, la **sopravvenienza attiva** da falcidia, è di certo rilievo l'orientamento delle Suprema Corte, che con [sentenza n.17603/2010](#) ha ribadito l'applicabilità dell'art. 5, co. 4.. Diverrebbe quindi non imponibile la falcidia di quei crediti che non hanno mai generato componenti di costo esclusi deducibili da IRAP, rimanendo quindi imponibili quelle da falcidia dei debiti originati da costi o operazioni deducibili. Di conseguenza la falcidia dei debiti commerciali pagherebbe IRAP, quella dei debiti finanziari, esclusi i leasing, no. Va segnalata anche la sentenza della [Cassazione n.11217 del 20/05/2011](#), che individua un meccanismo molto complesso di selezione, basato sulla modifica del valore originario della transazione, sostanzialmente estraneo al funzionamento degli strumenti di risanamento, che operano una riduzione del debito, senza normalmente modificare il valore originario delle transazioni.

IMU E TRIBUTI LOCALI

La risoluzione n.60/E sulla registrazione degli atti pubblici dei notai

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n.60/E del 26 settembre 2013](#) ha offerto alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dei **tributi speciali** di cui al **D.L. n.533/54** in caso di **registrazione di atti**, presentati in originale o in copia autentica, arrivando a conclusioni che superano quanto precedente affermato con la [R.M. n.219/E/2009](#).

L'analisi dell'Agenzia parte dall'individuazione delle fattispecie per le quali è previsto il **pagamento dei diritti dovuti**, ai sensi del **Titolo II della Tabella A annessa al D.P.R. n.648/1972**, come sostituita dall'art.3 della L. n. 549/95, relativi alle attività svolte dal personale dell'attuale Agenzia delle entrate. **Presupposto** di tali tributi è l'esercizio di un'attività del personale nell'esclusivo interesse della parte terza e su iniziativa della stessa.

L'esame della fattispecie per la quale è previsto il pagamento del tributo consente di individuare **due differenti attività** degli uffici:

- **rilascio** di certificazioni, attestazioni di ogni genere, copie ed estratti di atti o documenti già in possesso dell'Amministrazione precedente e
- **compilazione delle note di trascrizione** ex art.19 della L. n.540/1943.

Le prime realizzano **procedimenti amministrativi autonomi** rispetto alla registrazione, i quali vengono espletati attraverso una ricognizione di informazioni ed elementi già in possesso dell'Amministrazione e sfociano nella produzione di un atto amministrativo dichiarativo (certificazione o attestazione) o in un'attività amministrativa materiale (rilascio di copie o estratti) con l'unica finalità di assecondare l'interesse di parte istante. Alla luce di quanto detto il documento di prassi afferma come i **tributi speciali** sono dovuti in caso di attestato di registrazione, mentre non lo è l'annotazione dell'avvenuta registrazione posta in calce all'atto presentato per la formalità di registrazione (in originale, copie ed eventuali allegati) in quanto attività strumentale al procedimento di registrazione.

L'Agenzia delle entrate precisa come i principi testé enunciati hanno portata generale. Alla luce delle considerazioni fatte e calando le considerazioni sull'oggetto specifico della consulenza giuridica, l'Agenzia introduce l'analisi ricordando come **l'art.36 della L. n.340/2000**

pone a carico dei **notai** e dei **pubblici ufficiali** un generale divieto di asportare gli atti pubblici e le scritture private autenticate dai locali dove sono archiviati e conservati. Conseguentemente al divieto, diventa normativamente impossibile produrre l'originale ai **fini della registrazione** agli uffici finanziari, con la conseguenza che la norma da un lato prevede che l'obbligo di presentazione dell'originale è assolto mediante la presentazione di una **copia certificata** dal medesimo pubblico ufficiale, dall'altro prevede che le annotazioni di cui all'**art.16, comma 4 del TUR** vadano effettuate direttamente dal pubblico ufficiale sugli originali in suo possesso e sulla base di "*idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione*". L'emissione di tale documento, pur prevedendo *latu sensu* una **valenza dichiarativa**, non corrisponde né a un interesse esclusivo e immediato di parte richiedente, né risulta collegato ad alcuna particolare prestazione fornita dal personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di ricognizione, ricerca, consultazione o estrazione da parte degli uffici.

Alla luce di tale ricostruzione la risoluzione conclude affermando come la registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate di cui siano depositari notai e pubblici ufficiali **non sconta i tributi speciali**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La risoluzione 61/E sulla tassazione del TFR al familiare non residente di un dipendente deceduto

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La risoluzione di ieri ([R.M. n. 61 del 26 settembre 2013](#)) affronta una **fattispecie alquanto particolare**. Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria riguarda, infatti, la potestà impositiva dello Stato italiano e le modalità di tassazione del **TFR** e **dell'indennità sostitutiva** del preavviso erogata agli **eredi di un soggetto defunto** che ha lavorato in parte nel Regno Unito e, negli ultimi anni di vita, in Italia.

L'istante, coniuge del defunto, ritiene che l'imposizione sia dovuta esclusivamente nel **Regno Unito**.

Si evidenzia, preliminarmente, come sia il defunto sia l'istante dichiarino di essere fiscalmente residenti nel Regno Unito; ad avviso di chi scrive, qualche dubbio è lecito sollevarlo. E', infatti, difficile ipotizzare che un **lavoratore dipendente** (nel caso in oggetto un dipendente di un istituto bancario) non sia presente in Italia la maggior parte del periodo di imposta. Ipotizzando quindi che il soggetto sia rimasto iscritto all'AIRE, in virtù della **presenza fisica** nel nostro paese (residenza), si poteva supporre l'attrazione della stessa in Italia. Ad ogni modo, per esaminare compiutamente la fattispecie in esame si deve analizzare la normativa domestica e il **disposto convenzionale** alla luce di dati fattuali non desumibili dalla risoluzione.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, l'**art. 23 comma 2 del Tuir** stabilisce che *"indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17"*. L'art. 17 co. 1 lettera a) si riferisce anche alle ipotesi del TFR e dell'indennità di preavviso corrisposte in ipotesi di morte del lavoratore.

Il legislatore domestico ha individuato la residenza fiscale del soggetto erogante quale criterio di collegamento ai fini dell'**attrazione** di tali emolumenti nella **potestà impositiva** dello Stato italiano, prescindendo dunque dalla prestazione lavorativa e dal luogo in cui questa è svolta. Di conseguenza, sulla base della disciplina interna, il T.F.R. deve essere assoggettato a tassazione in Italia se corrisposto da un soggetto **fiscalmente residente** nel nostro paese.

A livello internazionale è tuttavia necessario esaminare anche le **Convenzioni contro le doppie imposizione** che, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla **normativa interna**. In ambito convenzionale, peraltro, il TFR non gode di una specifica disciplina.

Il **Commentario OCSE** all'art. 18 osserva, con riferimento agli importi pagati ai dipendenti alla

cessazione dell'impiego, che *“alcuni Stati considerano come una pensione, privata o pubblica, a seconda dei casi, i pagamenti effettuati in un'unica soluzione. In tal caso, sarebbe naturale considerare che il reddito rientri nell'articolo 18 o 19. Nella legislazione fiscale di altri Stati tali pagamenti vengono considerati come remunerazione finale per le attività svolte. In tal caso, il pagamento deve essere indubbiamente ricompreso nell'articolo 15 o 19, a seconda dei casi. Altri ancora considerano tali pagamenti come un bonus non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ma eventualmente soggetto ad imposte sulle donazioni o ad imposte analoghe”*.

In sostanza, il T.F.R. è considerato alternativamente come una pensione o come una parte della **retribuzione** erogata alla fine della carriera.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la [risoluzione n. 341/E/2008](#), che *“per quanto concerne l'Italia, la disciplina prevista per il TFR porta a ritenere che lo stesso abbia sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita”* riconducendo, pertanto, tale reddito nell'ambito applicativo delle norme convenzionali relative all'imposizione dei redditi da lavoro dipendente (generalmente contenute nell'articolo 15 delle **Convenzioni** per evitare le doppie imposizioni in vigore in Italia). Le considerazioni sviluppate in relazione al TFR valgono anche per l'**indennità di preavviso**, stante la sua analoga natura retributiva.

L'Amministrazione finanziaria assimila quindi le somme in esame alla **retribuzione** di un lavoratore dipendente, a differenza dell'istante che li qualificava come “altri redditi” disciplinati dall'art. 22 della Convenzione.

L'**art. 15 della Convenzione tra l'Italia e il Regno Unito (“Lavoro subordinato”)** prevede la tassazione esclusiva nel Paese di **residenza** del contribuente se l'attività di lavoro è svolta in tale Paese; se, diversamente, l'attività è svolta nell'altro Stato contraente tale Stato può tassare i redditi in oggetto. Di conseguenza, poiché il soggetto ha svolto parte dell'attività lavorativa in Italia, l'Amministrazione finanziaria ritiene esistente la **potestà impositiva** del nostro Paese. Ovviamente la convenzione ammette anche una **tassazione concorrente del Regno Unito** mitigata dal credito di imposta.

Le modalità di tassazione sono quelle **ordinarie** previste dal Tuir.

Un'ultima riflessione: se, diversamente, fosse prevista la potestà impositiva esclusiva del Regno Unito, il soggetto non residente potrebbe presentare il **“Modello D”** recentemente approvato dal **Direttore dell'Agenzia delle Entrate** per chiedere:

1. l'**applicazione diretta della Convenzione** ed evitare l'imposizione;
2. il **rimborso dell'imposta italiana** erroneamente applicata dal sostituto di imposta.

ACCERTAMENTO

Il risparmio accumulato blocca il sintetico

di **Giovanni Valcarenghi, Mario Agostinelli**

La **ricchezza accumulata negli anni precedenti** a quello di accertamento sintetico è una prova **valida a giustificare lo scostamento** tra reddito accertabile e reddito dichiarato. E' quanto affermato dalla Corte di **Cassazione** con la [sentenza n.21994 del 25 settembre 2013](#), che può rappresentare un utile passo in avanti nella costruzione di un quadro sempre maggiormente definito attorno al tema dell'accertamento sintetico.

Si intravede, quindi, un principio interpretativo fondamentale nella corretta applicazione del redditometro. La funzione di questo strumento di accertamento è quello di verificare la **corrispondenza** tra capacità di spesa manifesta del contribuente e la sussistenza di legittime cause di finanziamento riconducibili allo stesso soggetto.

Ne deriva che, laddove il contribuente, pur avvalendosi di presunzioni semplici di cui all'**articolo 2729 del Codice civile**, fornisca la prova della **sussistenza di cause di finanziamento** nella misura coerente con il tenore di vita espresso dalla spesa sostenuta, il meccanismo presuntivo indicato dalla norma si arresta, con onere a carico dell'ufficio di contrastare l'assunto del contribuente mediante **ulteriori prove valide in giudizio**.

Una decisione che, pur avendo a riferimento il **redditometro di "vecchia generazione"**, esprime in modo convincente quelli che devono essere i corretti presupposti interpretativi che dovranno interessare le possibilità di prova utilizzabili dal contribuente anche con riferimento al nuovo accertamento sintetico come aggiornato dall'articolo 22 del D.L. 78/2010.

In particolare si ricorda che, il **comma 4 dell'articolo 38 del D.P.R. 600/73** stabilisce che la presunzione data dall'equazione "**spesa = reddito sintetico lordo complessivo del contribuente**", non diviene "pericolosa" se il contribuente prova che il finanziamento della spesa è avvenuto **con redditi diversi da quelli del periodo di imposta** oggetto di verifica.

Una parte della norma che sembra sia stata poco approfondita, ma che attribuisce un **privilegio probatorio** a favore del contribuente. Il contribuente, ai sensi di tale disposizione, potrà, di fatto, dimostrare la **sussistenza di rilevanti redditi o risorse finanziarie** legittime realizzate in anni precedenti a quello dell'accertamento per arrestare l'inversione dell'onere probatorio in applicazione del dispositivo normativo dell'accertamento redditometrico.

Si tratta, come è stato ormai definito in modo efficace, di un **"effetto salvadanaio"** capace di

tranquillizzare la posizione di molti contribuenti in capo ai quali non si verifica coincidenza temporale tra il momento dell'accumulo e quello della spesa. In tal caso, l'unico "disturbo" è quello di avere la possibilità di dimostrare l'esistenza di un salvadanaio sufficientemente colmo da giustificare gli esborsi successivi. Si potrà poi argomentare in merito alla necessità di **risalire nel tempo** (ma sino a quando?) per poter fornire la prova convincente ed, ancora, sulla sussistenza di una **anzianità massima** per questo ragionamento a ritroso; al riguardo, si crede che possa essere sufficiente dimostrare l'**esistenza della provvista** al momento della spesa, proprio a tacitare qualsiasi dubbio in merito alla provenienza del denaro materialmente utilizzato.

In tale ipotesi, allora, è l'ufficio che dovrà, utilizzando i propri poteri istruttori, verificare che tale situazione prospettata dal contribuente non sia sufficiente a dimostrare la **copertura finanziaria** delle spese sostenute nel periodo di imposta.

Non sembra quindi, a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con [circolare n.24/E/2013](#), che sia necessario fornire da parte del contribuente l'ulteriore prova dell'utilizzo della provvista finanziaria riconducibile alla ricchezza formata in anni precedenti. Quindi, **nessun obbligo di ricostruzione** della diretta riconducibilità dei movimenti finanziari resta a carico del contribuente, che sembra potersi limitare a fornire la indicazione della disponibilità della pregressa provvista.

Si tratta, quindi, di attendere che tali elaborazioni giuridiche assumano una **posizione consolidata**, nella speranza che si realizzi materialmente una posizione di equilibrio nel rapporto tra amministrazione e contribuente; è ovvio, che la efficacia effettiva si potrà dimostrare solo ove gli uffici periferici utilizzino **comportamenti coerenti** con tali principi, evitando la necessità di attivare contenziosi tributari che potrebbero risultare inutili.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Andar per vino lungo la via Francigena

di **Chicco Rossi**

Il nostro percorso inizia da **Impruneta**, paese sito nelle **colline fiorentine** che ci porterà a scoprire un piatto caro al **Brunelleschi**, per poi proseguire tra le curve sinuose della SS 222 “**Chiantigiana**”, passando per una macelleria particolare e un vignaiolo forse poco conosciuto ma che produce un **nettare divino** e per concludere il nostro viaggio approdando a **Fonterutoli**, incantevole **borgo medievale** e dal 1435 quartier generale dei marchesi Mazzei, sinonimo di qualità.

Impruneta vuol dire produzione di **terracotta**, impasto ottenuto da un'argilla contenente sabbia, carbonato di calcio e ossido di ferro, che conferisce alla terracotta il suo caratteristico **colore rossiccio**, in tutte le forme, siano esse mattoni, tavelle, giare, orci e anfore, arte praticata sin dal medioevo. I primi documenti attestano la produzione di terracotta in questa zona nel lontano XI secolo. Ma è con Filippo Brunelleschi che nasce il “**mito**” della **terracotta di Impruneta** utilizzata per la costruzione della cattedrale di S. Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. La scelta era ricaduta sulla terracotta perché, non avendo la cupola armatura di sostegno, era necessario utilizzare un materiale in grado di offrire contemporaneamente **solidità e leggerezza**.

Ma alla produzione della terracotta, o per essere più precisi agli addetti alla cottura dei mattoni nelle fornaci (i cosiddetti **fornacini**) si deve la nascita di un **piatto** che tuttora è possibile gustare non solo a Impruneta ma in tutta la zona del Chianti. Stiamo parlando del **peposo dell'Impruneta**. La sua preparazione prevede l'utilizzo del **muscolo della vacca chianina** che viene messo in una pentola di coccio insieme ad aglio, vari aromi e ovviamente il pepe. Il tutto viene coperto da un buon **Chianti** e fatto cuocere a calore moderato, in forno o sul fornello, fino a che la carne non risulti morbida e assomigli a uno **stracotto**. Come detto la sua origine è dovuta ai **fornacini** che mettevano il tegame in un angolo delle fornaci.

Dopo un doveroso acquisto e un lauto pranzo è giunto il momento di iniziare la **tortuosa strada** che ci porterà alla meta. Tappa intermedia è **Panzano in Chianti** e più precisamente la macelleria di **Dario Cecchini** per degustare e acquistare il **sushi del Chianti**, fatto di carne di manzo di coscia e spalla intenerita, condita con olio, limone e un po' di aromi o il cosimino: **pane di carne di manzo cotto in forno**. Il detto dice che l'appetito vien mangiando e quindi, se si ha del tempo a disposizione, non ci si può non fermare da **Solociccìa**, definito dallo stesso Cecchini come la **vera filosofia della vacca intera**. Si incomincia dal naso e si finisce con le zampe e la coda, passando dalla padella alla griglia al forno, alla pentola e al tegame. **6**

portate di carne, verdure di stagione, fagioli all'olio, pane vino torta caffè e grappa. Alternativa è l'**Officina della bistecca** dove Dario Cecchini vi guiderà in una maniera molto conviviale nella terribile questione della **cottura perfetta di Sua Maestà La bistecca** alla fiorentina e delle sorelle La Costata e La Panzanese. In entrambi i casi è possibile portare il **vino** da casa e allora forse è il caso di fare un salto verso Castellina in Chianti. Prima del paese giriamo a destra per una ripida discesa. A un certo punto, sempre sulla destra, si imbuca un cancello e si viene accompagnati da **file di cipressi** alternati a **cespugli di rosmarino** fino a uno spiazzo da dove si può ammirare un **incantevole panorama** della vallata. Si prosegue a piedi per arrivare a un caseggiato in pietra. Siamo ai **Poderi di Castellare** dove viene prodotto un gran vino forse troppo poco conosciuto in Italia ma sicuramente apprezzato all'estero. Stiamo parlando de "**I sodi di San Niccolò**", vino pluripremiato e per ben due volte **nei primi 100** della classifica stilata da Wine Spectator. È un vino ottenuto da uve Sangiovese e Malvasia nera, di colore rubino violaceo. Al naso estremamente varietale, con **note floreali** che si fondono con quelle **speziate** di pepe nero e ginepro. In bocca suadente ed elegante con giuste note di tannino. Ma la produzione non finisce qui: ad esempio, di sicuro interesse è il **Coniale**, cabernet sauvignon in purezza che sfida il mondo.

A questo punto si è rotto il ghiaccio e quindi si può prendere la strada di **Fonterutoli**, l'antica *Fons Rutolae*, rappresenta la casa della famiglia **Mazzei**. Ancor prima che la famiglia Mazzei vi si trasferisse, il borgo è stato teatro di un importante trattato, infatti, come ricorda una targa, nel 998 Ottone III pose fine alle contese tra le potenti Diocesi di Siena, Fiesole e Arezzo, stabilendo **confini e possessi**. Camminando per i viottoli di sassi sembra di tornare indietro nel tempo, tanta è la quiete e l'**armonia** che è possibile trovare. Ci si può sedere su una panchina all'ombra di **glicini** che si arrampicano lungo i muri degli **edifici medievali** più volte distrutti dalle incursioni dei senesi per leggere un libro o gustare un buon sigaro. Mazzei non vuol dire solamente vino ma anche **ospitalità e ristorazione**. La prima la si può trovare in una delle stanze che vengono affittate all'interno delle varie proprietà dei marchesi nel **borgo**, mentre la seconda viene data sia dall'**Enoteca** che dall'Osteria dove oltre ai vini di famiglia è possibile degustare le ricette di casa Mazzei. Andando verso l'osteria ci si imbatte in un cartello che indica la Via Francigena, antica strada che partendo da Canterbury conduce a Roma i pellegrini di dantesca memoria ("*Deh peregrini che pensosi andate...*"). Arrivati all'osteria non si può fare a meno di essere tentati da un **Siepi**, un cru composto da **Sangiovese e Merlot** e definito dal Gambero Rosso come uno dei **50 vini che hanno cambiato l'Italia**. L'ottima cena che si può degustare può essere conclusa con un bicchiere della sorprendente **grappasessanta di Zisola**, altro podere di questa famiglia a cui il mondo vinicolo deve molto.